



Bruxelles, 20 gennaio 2016
(OR. en)

5375/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0008 (NLE)**

**ENV 19
COMER 1
MI 24
ONU 4**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 gennaio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 3 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla settima sessione del comitato intergovernativo di negoziato per il mercurio e alla prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione provvisoria e la successiva adozione definitiva degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 3 final.

All.: COM(2016) 3 final

Bruxelles, 18.1.2016
COM(2016) 3 final

2016/0008 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla settima sessione del comitato intergovernativo di negoziato per il mercurio e alla prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione provvisoria e la successiva adozione definitiva degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione

Relazione

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'Unione europea (UE) e 26 Stati membri hanno firmato la convenzione di Minamata sul mercurio (in appresso "la convenzione")¹ che è stata negoziata sotto gli auspici del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e adottata nell'ottobre 2013 nel corso di una conferenza dei plenipotenziari svoltasi a Kumamoto, Giappone².

La convenzione è il principale dispositivo giuridico internazionale inteso a proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dagli scarichi antropogenici di mercurio e di composti di mercurio (in appresso "emissioni di mercurio") nell'aria, nell'acqua e nel suolo. Copre l'intero ciclo di vita del mercurio dall'estrazione primaria del mercurio allo smaltimento dei rifiuti di mercurio.

L'articolo 8 della convenzione impone alle parti di controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni di mercurio nell'atmosfera provenienti da fonti puntuali incluse nelle categorie di fonti elencate all'allegato D. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della convenzione, una parte può scegliere di disciplinare solo alcune delle fonti incluse in una categoria di fonti, a condizione che le fonti coperte rappresentino almeno il 75% delle emissioni della categoria di fonti in questione.

In linea con l'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione, le parti impongono a tutte le "nuove fonti"³, di avvalersi delle migliori tecniche disponibili (BAT) e delle migliori pratiche ambientali (BEP). Per le "fonti esistenti", le parti controllano le emissioni di mercurio nell'atmosfera mediante una o più delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione, che comprendono l'uso delle BAT e delle BEP, la fissazione di un obiettivo quantificato o la determinazione di valori limite di emissione (VLE). Le parti sono inoltre tenute, in virtù dell'articolo 8, paragrafo 7, della convenzione, a istituire e mantenere un inventario delle emissioni di mercurio nell'atmosfera delle fonti disciplinate dall'articolo 8.

Per assistere le parti nell'adempimento di tali obblighi, l'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione prevede che la conferenza delle parti (CoP) adotti degli orientamenti relativi alle BAT e alle BEP, al sostegno da offrire alle parti nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 5 (in particolare per quanto riguarda la fissazione degli obiettivi quantificati e dei valori limite di emissione), ai criteri che le parti possono elaborare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), e alla metodologia per la preparazione degli inventari delle emissioni.

L'articolo 8, paragrafo 10 (seconda frase), della convenzione precisa che le parti tengono conto di questi orientamenti nell'attuazione dell'articolo 8.

¹ Una copia certificata della convenzione di Minamata sul mercurio è disponibile al seguente indirizzo: <https://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/10/20131010%2011-16%20AM/CTC-XXVII-17.pdf>.

² L'Unione europea e ventuno Stati membri hanno firmato la convenzione di Minamata il 10 ottobre 2013, la Croazia, Cipro, la Lettonia e la Polonia il 24 settembre 2014 e Malta l'8 ottobre 2014. L'Estonia e Portogallo non hanno firmato la convenzione, ma hanno comunque espresso il loro impegno a ratificarla.

³ Per "nuova fonte" si intende una fonte la cui costruzione o modifica sostanziale è iniziata almeno un anno dopo la data di entrata in vigore della convenzione per la parte interessata.

In tale contesto, la conferenza dei plenipotenziari sulla convenzione ha istituito e incaricato un gruppo di esperti tecnici, in quanto organo sussidiario che riferisce al comitato negoziale intergovernativo, di mettere a punto i documenti di orientamento di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9. Gli obiettivi stabiliti dalla conferenza sono consentire alla CoP di decidere in merito a tali questioni nella sua prima riunione e promuovere un intervento internazionale tempestivo per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni di mercurio di origine antropica in attesa dell'entrata in vigore della convenzione⁴. I quattro documenti di orientamento sono stati messi a punto da questo gruppo di esperti, pubblicati dal segretariato dell'UNEP il [XX/XX/XXXX]⁵ e saranno presentati, ai fini dell'adozione provvisoria, in occasione della settima sessione del comitato intergovernativo di negoziazione (INC.7) che si svolgerà dal 10 al 15 marzo 2016 in Giordania. Occorre tenere presente che questi documenti non dovrebbero essere modificati nella sostanza tra l'adozione provvisoria e quella ufficiale e definitiva da parte della conferenza delle parti (CoP) della convenzione.

2. RISULTATO DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il gruppo di esperti tecnici si è riunito quattro volte tra febbraio 2014 e settembre 2015. A seguito di una consultazione pubblica organizzata dall'UNEP sui progetti di documenti d'orientamento, svoltasi nell'estate del 2015, il gruppo ha elaborato la versione finale dei progetti di documenti subito dopo la sua quarta riunione, svoltasi dal 10 al 15 settembre 2015 a Stoccolma.

Mentre l'UE si sta adoperando per il recepimento nel diritto dell'Unione e la ratifica della convenzione, gli obblighi derivanti dall'articolo 8, paragrafi 4, 5 e 7, integrati dagli orientamenti di cui all'articolo 8, sono già presenti in diversi strumenti dell'UE. In particolare la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali⁶ stabilisce che i gestori degli impianti di cui all'articolo 8 della convenzione devono adottare le misure opportune per impedire l'inquinamento causato (tra l'altro) dalle emissioni di mercurio, e a tal fine devono avvalersi delle BAT. Per quanto concerne l'obbligo di istituire e mantenere un inventario delle emissioni di mercurio e la relativa metodologia illustrata negli orientamenti proposti, il regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR europeo)⁷ istituisce l'inventario in questione.

Pertanto, l'adozione provvisoria dei documenti di orientamento, seguita dall'adozione ufficiale da parte della conferenza delle parti, non causerebbe ulteriori impatti ambientali o socioeconomici nell'UE. Incoraggerebbe invece i paesi terzi a ridurre le emissioni di mercurio nell'atmosfera che provocano un inquinamento transfrontaliero nell'UE e contribuiscono a contaminare la catena alimentare mondiale.

⁴ UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4, Risoluzione 1, paragrafo 10.

⁵ Il testo dei quattro documenti di orientamento, messo a punto dal gruppo di esperti tecnici incaricati dalla conferenza dei plenipotenziari e pubblicato dal segretariato dell'UNEP il [XX/XX/XXXX] è disponibile all'indirizzo [...].

⁶ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁷ Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Considerando che la legislazione dell'UE è in linea con i quattro documenti di orientamento proposti, l'UE in occasione della settima sessione del comitato intergovernativo di negoziato per il mercurio (INC.7) dovrebbe sostenerli in modo che siano adottati in via provvisoria, al fine di promuoverne l'attuazione quanto prima possibile e di consentire alla conferenza delle parti di adottarli ufficialmente e definitivamente in occasione della sua prima riunione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta di decisione non incide sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla settima sessione del comitato intergovernativo di negoziato per il mercurio e alla prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione provvisoria e la successiva adozione definitiva degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è firmataria della convenzione di Minamata sul mercurio⁸ (in appresso "la convenzione").
- (2) L'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione impone alle parti di garantire che le nuove fonti puntuali che rientrano nelle categorie di fonti di cui all'allegato D facciano uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni di mercurio e di composti di mercurio nell'atmosfera.
- (3) L'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione prevede che le parti controllino e, ove possibile, riducano le emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera provenienti dalle fonti puntuali esistenti che rientrano nelle categorie di fonti elencate nell'allegato D, avvalendosi di una o più delle seguenti misure: l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali e/o la fissazione di obiettivi quantificati e/o la determinazione di valori limite di emissione e/o una strategia di controllo "multi-inquinanti" e/o misure alternative.
- (4) L'articolo 8, paragrafo 7, della convenzione impone alle parti di istituire e mantenere un inventario delle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera.
- (5) L'articolo 8, paragrafo 8, della convenzione stabilisce che la conferenza delle parti della convenzione, nel corso della sua prima riunione adotti orientamenti sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze

⁸ Copia certificata della convenzione di Minamata sul mercurio disponibile al seguente indirizzo: <https://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/10/20131010%2011-16%20AM/CTC-XXVII-17.pdf>.

tra le fonti nuove e quelle esistenti e della necessità di ridurre al minimo gli effetti incrociati, nonché orientamenti volti a sostenere le parti ad adempiere i loro obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, in particolare per quanto riguarda la fissazione degli obiettivi e la definizione dei valori limite di emissione.

- (6) L'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione prevede che la conferenza delle parti della convenzione adotti, non appena possibile orientamenti sui criteri che le parti possono elaborare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), qualora intendano applicare misure di controllo sulle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera unicamente alle fonti puntuali che rientrano in una determinata categoria di fonti elencate nell'allegato D, a condizione che sia coperto almeno il 75% per cento delle emissioni della categoria di fonti in questione, e orientamenti sulla metodologia da utilizzare per la preparazione dell'inventario delle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera.
- (7) L'articolo 8, paragrafo 10, seconda frase, della convenzione precisa che le parti devono tenere conto degli orientamenti nell'attuazione delle disposizioni pertinenti dell'articolo 8. Questi orientamenti avranno pertanto effetti giuridici.
- (8) Il testo dei quattro documenti di orientamento proposti è stato messo a punto dal gruppo di esperti tecnici istituito e incaricato dalla conferenza dei plenipotenziari della convenzione in conformità con l'atto finale di tale conferenza e pubblicato ufficialmente dal segretariato del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, il [XX/XX/XXXX].
- (9) Il comitato intergovernativo di negoziato della convenzione dovrebbe adottare in via provvisoria i quattro documenti di orientamento proposti nella sua settima sessione che si svolgerà dal 10 al 15 marzo 2016 in Giordania, in modo da promuoverne la rapida attuazione e consentire alla conferenza delle parti della convenzione di adottarli ufficialmente in occasione della sua prima riunione.
- (10) La legislazione dell'Unione, in particolare la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali⁹ e il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive del Consiglio 91/689/CEE e 96/61/CE¹⁰ è conforme alle disposizioni dell'articolo 8 della convenzione, integrata dagli orientamenti proposti.
- (11) Gli orientamenti proposti dovrebbero pertanto essere sostenuti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Unione europea, in occasione della settima sessione del comitato intergovernativo di negoziato per il mercurio, sostiene l'adozione provvisoria degli orientamenti di cui

⁹ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione di Minamata sul mercurio, messi a punto dal gruppo di esperti tecnici incaricato a tal fine dalla conferenza dei plenipotenziari della convenzione e pubblicati dal segretariato dell'UNEP il [XX/XX/XXXX] in modo da promuoverne una rapida attuazione e consentire alla conferenza delle parti della convenzione di adottarli nel corso della sua prima riunione. L'Unione europea sostiene anche la loro successiva adozione definitiva.

I rappresentanti dell'Unione europea possono accettare che agli orientamenti siano apportate modifiche minori in linea con l'acquis dell'Unione senza che il Consiglio debba adottare una nuova decisione del Consiglio.

Articolo 2

La o le decisioni della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio che adottano gli orientamenti sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente